



COMUNE DI DRUOGNO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 07.04.2004

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 dell'11.05.2021

INDICE

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA E RICHIAMI NORMATIVI

| | |
|---|------|
| Articolo 1 – Oggetto del regolamento | pag. |
| Articolo 2 – Definizioni | pag. |
| Articolo 3 – Esercizio del commercio ambulante itinerante | pag. |

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

| | |
|---|------|
| Articolo 4 – Tipologie di mercati | pag. |
| Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante | pag. |
| Articolo 6 – Vendita diretta da parte dei produttori agricoli | pag. |
| Articolo 7 – Modalità di riassegnazione dei posti | pag. |

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

| | |
|--|------|
| Articolo 8 – Sistema autorizzatorio | pag. |
| Articolo 9 – Disponibilità dei posteggi | pag. |
| Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni | pag. |
| Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo a) | pag. |
| Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo b) | pag. |
| Articolo 13 – Registro per le autorizzazioni | pag. |
| Articolo 14 – Autorizzazioni stagionali e temporanee | pag. |
| Articolo 15 – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore/Hobbisti | pag. |
| Articolo 16 – VARA | pag. |

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

| | |
|---|------|
| Articolo 17 – Aree per l'esercizio del commercio su area pubblica | pag. |
| Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi | pag. |

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE I – PREMESSA E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

| | |
|--|------|
| Articolo 19 – Area di mercato e zona di vendita | pag. |
| Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati | pag. |
| Articolo 21 – Tipologia | pag. |
| Articolo 22 – Estremi dell’atto di istituzione | pag. |
| Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei | pag. |

PARTE II – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

| | |
|---|------|
| Articolo 24 – Orario del mercato | pag. |
| Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori | pag. |
| Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare | |

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI pag.

| | |
|--|------|
| Articolo 27 – Concessione del posteggio | pag. |
| Articolo 28 – Subingresso nel posteggio | pag. |
| Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi | pag. |
| Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posti del mercato | pag. |
| Articolo 31 – Registro degli operatori sui mercati | pag. |
| Articolo 32 – Modalità di registrazione | pag. |
| Articolo 33 – Sostituzione del titolare dell’autorizzazione nell’esercizio dell’attività | pag. |
| Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio | pag. |
| Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio | pag. |
| Articolo 36 – Scambio di posteggio | pag. |
| Articolo 37 – Indisponibilità del posteggio | pag. |
| Articolo 38 – Miglioria | pag. |
| Articolo 39 – Ampliamento e ampliamento di lieve entità | pag. |

PARTE IV – MODALITA’ DI VENDITA E DISPOSIZIONI COMUNALI

| | |
|--|------|
| Articolo 40 – Obblighi dei venditori | pag. |
| Articolo 41 – Attrezzature di vendita | pag. |
| Articolo 42 – Collocamento delle derrate | pag. |
| Articolo 43 – Divieti di vendita | pag. |
| Articolo 44 – Vendita di animali destinati all’alimentazione | pag. |
| Articolo 45 – Atti dannosi agli impianti del mercato | pag. |
| Articolo 46 – Utilizzazione di energia elettrica e bombole del gas | pag. |
| Articolo 47 – Furti, danneggiamenti e incendi | pag. |

PARTE V – TASSE, TRIBUTI COMUNALI E VIGILANZA SUL MERCATO

| | |
|---|------|
| Articolo 48 – Canone, tasse e tributi comunali | pag. |
| Articolo 49 – Preposti alla vigilanza | pag. |
| Articolo 50 – Delegati o commissione di mercato | pag. |

PARTE VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---|------|
| Articolo 51 – Sanzioni | pag. |
| Articolo 52 – Norme finali | pag. |
| Articolo 53 – Entrata in vigore del regolamento | pag. |

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA E RICHIAMI NORMATIVI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree mercatali cittadine nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

1. Per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no;
2. Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o no, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d'alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
3. Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, eventualmente anche in forma ridotta.
4. Per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee);
5. Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione;
6. Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli
7. Per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
8. Per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
9. Per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
10. Per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
11. Per **commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
12. Per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
13. Per **produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese;
14. Per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede

- all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
15. Per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 16. Per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
 17. Per **autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 12 anni;
 18. Per **autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

Articolo 3 - Richiami normativi

- D.lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59
- L.R. 12-11-1999 n.28 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs. 31/03/1998 n.114" (*d'ora in poi Legge Regionale*)
- D.C.R. n. 626-3799 del 01-03-2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D.lgs 31/03/1998 n.114" (*d'ora in poi Indirizzi regionali*)
- D.G.R. n. 32-2642 del 02-04-2001 " L.R. 12/11/1999 n.28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", (*d'ora in poi Criteri Regionali*) e s.m.i.;
- D.Lgs. 228/2001 relativi alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 " Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"
- D.G.R. n. 25-12456 del 10.05.04
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 relativo al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali del 5 luglio 2012
- Documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.lgs.59/2010, in materia di aree pubbliche" del 24 gennaio 2013, prot. n.13/009/CR11/C11, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- D.P.G.R. 9 novembre 2015 n. 6/R
- D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato: area per il mercato estivo e area per il mercato invernale, come da allegate planimetrie.
2. Area per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche.

Articolo 5– Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs 114/98.
2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree o zone:
 - a. aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
 - b. ad una distanza inferiore a mt. 200 dall'ingresso del Cimitero e dai luoghi di culto
 - c. ad una distanza inferiore a mt. 500, in linea d'aria, dal perimetro delle aree mercatali nelle giornate di svolgimento del mercato
 - d. sui sagrati o sulle aree antistanti le chiese
 - e. nelle aree che eventualmente verranno escluse con atto motivato del Sindaco
3. L'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora.
4. Le soste degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri tra più esercenti o per successivi spostamenti.
5. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
6. I commercianti su area pubblica che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario compreso fra le 08,00 – 20,00, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro imprese possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione al comune dove ha luogo l'azienda di produzione.
2. La comunicazione di cui al comma 1, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
3. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D.Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
4. Sono definiti prodotti agricoli non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, di cui all'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura,

con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

5. Gli operatori sono altresì tenuti a comunicare al Comune le variazioni intervenute nei dati e nelle condizioni già oggetto di precedente comunicazione, entro 10 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. La comunicazione presentata in Comune presuppone da parte del dichiarante l'accettazione incondizionata degli accertamenti da parte del Comune circa il contenuto della dichiarazione, anche direttamente presso la sede aziendale.
6. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
7. Agli agricoltori si applicano, per quanto compatibili per l'esercizio della vendita nelle aree mercatali, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

Articolo 7 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato ed aree di riserva

1. In caso di ristrutturazione o spostamento temporaneo del mercato o nel caso di trasferimento definitivo o riorganizzazione del mercato, verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo i seguenti criteri.
2. La riassegnazione deve tenere conto:
 - a. delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria documentabile e/o autocertificabile.
 - i. nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
 - ii. a parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
 - b. delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
 - c. delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.
3. L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. Nel caso sorga la necessità di effettuare lavori di adeguamento delle aree, oppure per altri motivi l'area mercatale non sia disponibile per lo svolgimento regolare del mercato, si provvederà al trasferimento temporaneo dello stesso su area atta a garantirne il regolare svolgimento. Tale area, individuata con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, dovrà avere un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 9 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale (mercato invernale e mercato estivo), indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto, appena possibile, dalla accertata disponibilità di almeno cinque posteggi sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - a. L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - b. L'elenco dei posteggi disponibili;
 - c. Il numero che li identifica;
 - d. L'esatta collocazione di ciascuno;
 - e. Le dimensioni e la superficie;
 - f. Il settore merceologico di appartenenza;
 - g. Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - h. L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di inizio procedimento.
3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire

autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello allegato al bando entro i termini previsti dal bando stesso.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. dati anagrafici del richiedente;
 - b. Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - c. numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
 - d. indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
 - e. autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D..Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - f. autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti, qualora previsto dalla normativa regionale quale requisito di partecipazione al bando;
 - g. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679;
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a. copia del documento di identità;
 - b. copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
5. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
6. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
7. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 - a. la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - b. la mancata sottoscrizione della domanda;
 - c. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - d. nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei

- soci con poteri di amministrazione;
 - e. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 - f. la mancanza del documento di identità e del permesso di soggiorno
 - g. l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - h. la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
 - i. la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
8. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali eventualmente stabilite nel bando
9. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri espressi nel bando.

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione all'assegnazione giornaliera (spunta) in ambito nazionale.
3. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, di regolarità contributiva nonché la normativa in materia di permesso di soggiorno nel caso di operatore extra-comunitario.

Articolo 13 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a. le generalità del titolare;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. il tipo di autorizzazione;
 - d. il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e. il numero del posteggio assegnato all'operatore e la tipologia merceologica;
 - f. il codice fiscale;
 - g. la partita I.V.A
 - h. note varie (volturazione, variazioni, cessazioni e annotazioni speciali).

Articolo 14 - Autorizzazioni stagionali e temporanee

1. Le autorizzazioni stagionali (mercato estivo ed invernale) sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno.
2. Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.

3. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art.11 c.4 della Legge Regionale, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità procedurali da definirsi in sede locale che tengano conto:
 - a. della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della Legge Regionale secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;
 - b. del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;
 - c. della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;
 - d. localizzazione, tipologia merceologica, numero e dimensione dei posteggi che saranno determinati dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea non esime l'interessato dal rispetto delle norme fiscali, quali esse siano.
5. Non rientra nella normativa relativa all'attività di vendita, per definizione, l'attività di esposizione e di scambio.
6. Non rientrano nella normativa relativa all'attività di vendita coloro che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
7. La domanda per ottenere un'autorizzazione temporanea deve essere presentata da coloro che ne hanno titolo almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

Articolo 15 – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore / Hobbisti

1. Allo svolgimento di dette manifestazioni possono partecipare:
 - a) Artigiani del settore;
 - b) Soggetti non professionali che esercitano la vendita in modo occasionale;
 - c) Soggetti che vendano le opere di ingegno se collegabili alla manifestazione.
2. Le domande di partecipazione dovranno contenere i dettami previsti dalla L.R. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i. così come specificati nel D.G.R. 12-6830 dell'11 maggio 2018 e D.D. 255 del 15 giugno 2018.
3. Il posteggio non potrà mai rimanere incustodito.
4. Il posteggio non può mai essere sub-concesso a terzi.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danno verso terzi.
6. Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dalla manifestazione il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 16 – VARA

1. La Regione Piemonte ha introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente, pena la revoca dell'autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l'impossibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica.
2. Pertanto il comune, entro il 30 aprile di ogni anno, rilascia il VARA, verificata la regolarità contributiva, fiscale e assistenziale della ditta.

3. Il VARA verrà rilasciato solo una volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall'operatore, da un comune a scelta dallo stesso, il quale rilascerà tante copie autentiche del VARA per quanto sono le altre autorizzazioni possedute dall'operatore. L'operatore dovrà comunicare la sua scelta anche agli altri comuni interessati in modo da agevolare l'attività di verifica.
4. Per quanto riguarda le specifiche relative alla disciplina del VARA si rimanda alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m. e i. e alle successive disposizioni e circolari regionali.
5. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio di ogni anno (operatore nuovo) o a quelli che pur essendo in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno, non hanno lavorato nemmeno un giorno nell'anno oggetto di controllo (operatore intermedio) è rilasciato VARA semplificato.
6. Anche ai soggetti provenienti da fuori Regione, ai quali per operare in Regione Piemonte, è richiesto il rispetto della normativa regionale in materia di VARA, andrà rilasciato il VARA in modo da rendere agevoli i controlli. Il soggetto interessato potrà rivolgersi al comune di maggior agio logistico.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 17 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA MERCATO INVERNALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A),
D.Lgs. 114/98

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| UBICAZIONE: | PIAZZA MUNICIPIO | |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: | GIOVEDI' | |
| PERIODO: | DAL 16 SETTEMBRE AL 14 GIUGNO (9 MESI) | |
| ORARIO DI VENDITA: | DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.00 | |
| AREA VENDITA: | MQ. 340 | |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE: | Numero banchi | Superficie vendita |
| <i>ALIMENTARI</i> | N° 3 | MQ. 120 |
| <i>NON ALIMENTARI</i> | N° 5 | MQ. 200 |
| <i>RISERVATI AGRICOLTORI</i> | N° 1 | MQ. 20 |
| TOTALE | N° 9 | MQ. 340 |

AREA MERCATO ESTIVO

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A),
D.Lgs. 114/98

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| UBICAZIONE: | PIAZZALE COLONIA | |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: | GIOVEDI' | |
| PERIODO: | DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE (3 MESI) | |
| ORARIO DI VENDITA: | DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00 | |
| AREA VENDITA: | MQ. 1080 | |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE: | Numero banchi | Superficie vendita |
| <i>ALIMENTARI</i> | N° 6 | MQ. 240 |
| <i>NON ALIMENTARI</i> | N° 19 | MQ. 760 |
| <i>RISERVATI AGRICOLTORI</i> | N° 2 | MQ. 80 |
| TOTALE | N° 27 | MQ. 1080 |

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nel disegno allegato.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE I – PREMESSA E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale o, comunque, dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 21 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge in Piazza Municipio dal 16 settembre al 14 giugno (mercato invernale) e in Piazzale Colonia dal 15 giugno al 15 settembre (mercato estivo), si identifica come mercato a cadenza settimanale (il giovedì), con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 22 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07 aprile 2004.

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale, cui si riferisce il precedente comma, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

PARTE II – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 24 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita dell'area mercatale è così articolato:

Mercato invernale:

dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Mercato estivo:

dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 30 minuti dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori, titolari di posto fisso, devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio **entro le ore 8,00.**
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato per un periodo non inferiore ai $\frac{3}{4}$ dell'orario, pena il conteggio dell'assenza.
5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Nell'arco temporale compreso fra 60 minuti prima e 30 minuti dopo l'orario di vendita, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi dei commercianti e dei mezzi di pronto soccorso e di emergenza.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.
4. Fatti salvi i disposti di specialità previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione, ai trasgressori dei precedenti commi 2 e 3 sarà disposta la "Rimozione Forzata" dei veicoli in sosta abusiva e con spese a carico degli stessi.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 27 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 28 – Subingresso nel posteggio

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.
2. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. 112/91 ovvero d.lgs. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
3. **Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già**, al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese;
4. **Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già**, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale.
5. Nei casi di subingresso trova applicazione la normativa relativa al VARA
6. A seguito del subingresso, l'operatore per poter lavorare deve comunque dimostrare la propria regolarità contributiva.
7. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
8. Nell'ipotesi di cessione, in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale, il cessionario, inoltra al comune, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà con posteggio a destinazione specifica, il cessionario, deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che il posteggio è a destinazione specifica e che pertanto, è soggetto al vincolo di esporre per la vendita solo ed esclusivamente la tipologia merceologica designata.
9. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
10. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.
11. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
12. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
13. E' ammesso il subingresso nelle istanze di migloria dietro specifica istanza dell'interessato.
14. La cessione d'azienda è soggetta, ai sensi dell'art. 2556 C.C. e s.m. e i., ad atto pubblico notarile o a scrittura privata autenticata da notaio.

Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. Il concetto di presenza valida ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, di essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto, tale presenza ha diritto di essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.

2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8,15.
5. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto e nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a. Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - b. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
 - c. Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
6. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
7. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale, aggiornata a cadenza annuale per ciascun mercato.
8. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
9. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
10. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
11. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
12. Gli assegnatari giornalieri devono iniziare le operazioni di vendita entro 30 minuti dalla assegnazione.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. È vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso; non verranno assegnati posteggi oltre ai termini delle operazioni di spunta che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili e comunque degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.
15. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
16. La graduatoria di cui al presente articolo sarà differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
17. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi avverrà con le modalità previste per legge.
18. Le aree riservate per gli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore commerciale, nemmeno in spunta.

Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. Il Comune procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:
 - a. trasferimento del mercato;
 - b. spostamento provvisorio del mercato;
 - c. riorganizzazione del mercato;
2. La riassegnazione deve tenere conto:
 - a. delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria.
 - i. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
 - ii. A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
 - b. delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
 - c. delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.
3. L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria, salvo accettazione scritta della riduzione di superficie da parte dell'operatore interessato.
5. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 31 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti gli elenchi dei titolari di posteggio dei mercati invernale ed estivo che devono essere costantemente aggiornati con le presenze e le assenze rilevate sui mercati.
2. Sono inoltre depositati copie delle autorizzazioni nonché i registri delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica relativi a tutte le autorizzazioni con e senza posteggio. Sono altresì depositate le planimetrie dei mercati e gli atti istitutivi degli stessi.

Articolo 32 – Modalità di registrazione

1. Gli operatori di Polizia Locale, o chi preposto alla vigilanza di cui al successivo articolo 49 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 24.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio. In caso di mercati stagionali le assenze giustificate non potranno essere superiori ad 1/3 del totale delle giornate di mercato
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, nel limite massimo di giorni 15 (quindici).

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza per causa di malattia o gravidanza documentate esclusivamente con certificati medici prodotti o esibiti in originale.
7. A seguito di gravi avversità atmosferiche ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
8. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 33 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, in regola con le norme previdenziali e fiscali, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Il sostituto deve essere munito di apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.
3. Fuori dai casi indicati al comma precedente, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. L'atto di delega deve indicare periodo della sostituzione e motivazione, essere corredato di copia del documento d'identità del delegante e vistato per nulla-osta dal Comune.
4. Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra i quali si citano, a titolo di esempio: malattia, incidenti, gravi problemi familiari, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili, la cui durata non può comunque superare un mese. Non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato oltre il mese, potendo, in tal caso, l'interessato organizzare la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore idoneo a sostituirlo ai sensi di legge. Non può essere considerato caso eccezionale l'assenza del titolare per ferie.
5. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività.

6. Il possesso del veicolo del titolare del posteggio è dimostrato, laddove non sia possibile la verifica immediata e diretta degli organi di vigilanza, mediante l'esibizione della carta di circolazione.
7. Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente.
8. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti su area pubblica.

Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli operatori preposti alla vigilanza di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 26.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno (oppure più di 1/3 delle presenze totali in caso di mercato stagionale), il competente Servizio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Ai fini del computo del periodo di assenza, sono da considerarsi le assenze non giustificate, comunque realizzatesi, siano le stesse continuative o meno.
4. Nel caso in cui il Comune riscontri un'inadempienza ai sensi della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 in materia di regolarità contributiva e fiscale, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. Il Comune provvederà entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento. Stessa procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui ad accertare l'irregolarità sia un comune di esercizio diverso.
5. Nel caso in cui il Comune riscontri il mancato o parziale pagamento dei canoni dovuti ai sensi del successivo articolo 48, avvierà il procedimento per la revoca della concessione nonché della relativa autorizzazione con contestuale sospensione della medesima.
6. L'autorizzazione può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
 - a. accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
 - b. utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato.
7. L'autorizzazione può essere sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, nella stessa stagionalità di mercato, anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
8. La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso.
9. Dell'avvio del procedimento di sospensione, decadenza o revoca è data comunicazione, con pec , o in alternativa con lettera raccomandata , ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90. L'operatore avrà la possibilità di produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive e controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Il responsabile del procedimento, esaminate le controdeduzioni, se riterrà le stesse accoglibili, archiverà il procedimento di sospensione, decadenza o revoca. In caso di mancato accoglimento il dirigente responsabile o funzionario delegato procederà ad emettere il provvedimento. Del provvedimento di decadenza e di revoca sarà data comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente e, limitatamente ai generi alimentari, anche al competente Servizio ASL.

Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 36 – Scambio di posteggio

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Per scambio consensuale si intende lo scambio della titolarità dei posteggi (scambio tra operatori). Tale scambio comporta la modifica dell'autorizzazione di entrambi i richiedenti nonché della relativa concessione di posteggio.
2. Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi interessati.
3. Può essere consentito lo scambio tra operatori con posteggi di diversi settori previa verifica dei requisiti professionali di entrambi, ossia contestualmente; in questo caso, gli operatori dovranno scambiare anche il settore merceologico.
4. Ai fini dello scambio i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento dei mercati.
5. L'effettivo spostamento sarà operativo all'atto della modifica sull'autorizzazione.

Articolo 37 - Indisponibilità del posteggio

Nel caso risulti indisponibile il posteggio l'Amministrazione Comunale provvederà a sostituirlo con un altro di pari dimensione al fine di garantirne l'utilizzo al titolare. Il titolare avrà la priorità di scelta sui posteggi risultanti liberi rispetto agli spuntisti.

Articolo 38 - Miglioria

1. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.
2. Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
3. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.
4. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinata dai seguenti criteri:
 - a. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente su quel mercato;
 - b. maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.
5. In deroga alle precedenti disposizioni, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso, un più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria. Ai fini dell'applicazione del presente punto, nonché del successivo art. 29, c. 2, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

Articolo 39 – Ampliamento e ampliamento di lieve entità

1. Il Comune può autorizzare, dietro apposita richiesta, l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area mercatale lo consentano.
2. L'ampliamento sarà operativo all'atto della specifica autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'ufficio competente a seguito della modifica dell'atto istitutivo, del mercato in questione.
3. Si considerano ampliamenti di posteggio di lieve entità quelli che non superano il 10% della superficie del posteggio, intesi come tali anche l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico (es. tende, ombrelloni ecc.). Tali ampliamenti sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare, purché: non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi; non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti; non comportino problemi di traffico e di viabilità; non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato; nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica e purché il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.
4. Per ottenere un ampliamento di lieve entità, l'interessato dovrà presentare l'apposita domanda prevista ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. L'autorizzazione per ampliamento di lieve entità per l'occupazione con tende fisse o retrattili, e con ombrelloni non comporta modifica della superficie indicata nella concessione e nel titolo autorizzativo.

PARTE IV – MODALITÀ DI VENDITA E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 40 – Obblighi dei venditori

1. Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti e portati via dall'area mercatale da parte degli operatori.
3. Gli operatori commerciali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
7. Rispettare gli orari di accesso, vendita ed uscita dall'area mercatale stabiliti nel presente regolamento o dalle apposite ordinanze sindacali.
8. Il posteggio non deve restare incustodito. proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte della clientela e comunque da ogni possibile deterioramento; in regime di libero servizio è obbligatoria la fornitura al cliente di guanti monouso.

9. Avere con sé il registratore di cassa o altro strumento equipollente per la registrazione fiscale degli incassi.
10. Adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato;

Articolo 41 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere, senza autorizzazione,
 - a) dalla parte anteriore oltre m. 1,00 dalla verticale del limite di allineamento;
 - b) dalle pari laterali oltre m. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento.
2. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
3. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e comunque dovranno attenersi alle direttive impartite dagli operatori addetti alla gestione del mercato.

Articolo 42 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Tutta la merce posta in vendita non può essere collocata sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a cm 50 per i prodotti ortofrutticoli, derrate alimentari non deperibili confezionate e non e prodotti non alimentari, mt 1 per derrate alimentari deperibili.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 43 – Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"
5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.
6. E' vietato appendere le merci oltre la linea di confine. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura, entro i predetti limiti, deve essere mantenuta ad un'altezza tale da non urtare gli avventori.
7. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
8. E' vietato l'utilizzo di bracieri a fiamma libera e comunque di qualsiasi attrezzatura per il riscaldamento non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. E' consentito, nel periodo invernale, l'utilizzo di stufe o apparecchiature similari, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità. In particolare tali apparecchi dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere al pubblico di avvicinarsi e di venire a contatto con la fonte di calore.

9. E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o auto negozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
10. E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128. Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.
11. E' vietato abbandonare l'area mercatale prima dei termini previsti dall'articolo 24 del presente regolamento salvo per grave e giustificato motivo.
12. Durante l'orario di svolgimento dei mercati è vietato il commercio in forma itinerante all'interno delle aree mercatali ed in quelle adiacenti nel raggio di 500 metri.

Articolo 44 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.
4. I posteggi i cui titolari esercitano la vendita di animali vivi destinati o meno all'alimentazione, fatti salvi i prodotti ittici, non potranno trovare collocazione nelle immediate vicinanze dei posteggi del settore alimentare.
5. Per la vendita di animali vivi valgono le vigenti norme speciali in materia di tutela degli animali.
6. In riferimento al comma 1 del presente articolo sono esclusi i prodotti ittici. In questo caso gli operatori dovranno comunque servirsi di attrezzature non utilizzate per la vendita.

Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare e abbandonare rifiuti presso la zona mercatale alla fine delle operazioni di vendita. Agli operatori commerciali è affidata la pulizia del posteggio assegnato: al termine dell'attività deve essere lasciato sgombro da rifiuti di qualsivoglia genere e pulito.

Articolo 46 - Utilizzazione di energia elettrica e bombole del gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 47 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE V – TASSE, TRIBUTI COMUNALI E VIGILANZA SUL MERCATO

Articolo 48 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità dodecennale sono assoggettate al pagamento del canone unico patrimoniale secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 49 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Locale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale ciascuno in base alle proprie competenze.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - a. sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - b. gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - c. rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - d. far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
 - e. far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 50 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico: alimentare, non alimentare ed uno per i produttori. Il rappresentante è eletto a maggioranza dei due terzi degli operatori del settore di appartenenza: in difetto di accordo, provvedono le associazioni di categoria più rappresentative.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con la Pubblica Amministrazione e con gli organi preposti alla vigilanza.
4. Rappresenta, inoltre, le istanze di carattere generale nei confronti dell'Ente concessionario.
5. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - a. la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - b. in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs 114/98 e s.m.i..
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalle deliberazioni del Comune, adottate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/'98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Articolo 52 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 53 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore de presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e delle aree mercatali approvato con delibera di Consiglio Comunale n°10 del 7 marzo 2004.

